Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

(1107)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1957, n. 49.

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale in Innsbruck (Austria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Innsbruck (Austria) è fissata come segue: il Tirolo, il Tirolo orientale, il Vorarlberg, l'Alta Austria e il Salisburghese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1957

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 98. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1957, n. 50.

Istituzione in Atlanta (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in New Orleans.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in Atlanta (Stati Uniti d'America) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in New Orleans.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1957

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 96. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1957, n. 51.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Copiapò (Cile) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Valparaiso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare di Copiapò (Cile), alle dipendenze del Consolato generale in Valparaiso, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Copiapò un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Valparaiso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1957

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 97. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1957, n. 52.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Puerto Plata (Dominicana) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Ciudad Trujillo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Puerto Plata (Dominicana), alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Ciudad Trujillo, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Puerto Plata un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Ciudad Trujillo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1957

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 99. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1957, n. 53.

Istituzione in Saarbrücken (Germania) di un Consolato di 2ª categoria e modificazione della circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Metz (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Saarbrücken (Germania) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la Saar.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Metz (Francia) è modificata come segue: il dipartimento della Moselle.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1957

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 100. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 54.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in località Coltano del comune di Pisa.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 8 settembre 1955, integrato con due postille senza data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in località Coltano del comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 55.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di San Lorenzo Martire, in Palazzo Bovarino del comune di San Venanzo.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Orvieto in data 30 dicembre 1955, integrato con postilla senza data, con cui la sede della parrocchia di San Lorenzo Martire, in Palazzo Bovarino del comune di San Venanzo viene trasferita dalla Chiesa omonima in quella di Santa Caterina, situata in località Ospedaletto dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1957, n. 56.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in località Ponte Uso del comune di Sogliano al Rubicone (Forlì).

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefeltro-Pennabilli in data 15 agosto 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 28 settembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in località Ponte Uso del comune di Sogliano al Rubicone (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 70. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1957.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del mototraghetto « Marechiaro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato di vetustà del mototraghetto « Marechiaro » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa unità;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il mototraghetto « Marechiaro » viene radiato, a decorrere dal 1° febbraio 1957, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1957
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 249

(1267)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1957.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Fabrizi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato di vetustà della torpediniera « Fabrizi » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa unità;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La torpediniera « Fabrizi » viene radiata, a decorrere dal 1° febbraio 1957, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1957
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 244

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera del Mediterraneo - campionaria internazionale » di Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera del Mediterraneo campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 24 maggio al 10 giugno 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 27 febbraio 1957

Il Ministro: CORTESE

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1957.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di trasporto « La Fratellanza », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Società cooperativa di trasporto « La Fratellanza », con sede in Milano, emessa dal tribunale di Milano in data 21 novembre 1956;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a mente dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa:

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di trasporto « La Fratellanza », con sede in Milano, costituita con atto 7 luglio 1953 del notaio Nicolò Livreri, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il generale Alberto Tiberio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1506)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1957.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro « B. Frignani », con sede in Sorbolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di lavoro « B. Frignani » di Sorbolo, dalle quali si rileva che l'Ente predetto è inattivo da oltre due anni e non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di lavoro « B. Frignani » di Sorbolo, costituita con atto 23 ottobre 1945 del notaio Marco Micheli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Corrado Pagliani è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1505)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1957.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Forlì e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Forlì presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Del Zoppo dott. Aurelio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Evangelista dott. Arduino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Severi geom. Benito, rappresentante del Genio civile;

Goberti per. ind. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Asioli dott. Edmondo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Visani Astorre, Romagnoli Gino, Morgagni Mario, Neri Stefano, Alberti Berto, Casadei Corrado e Bettucci Eugenio, rappresentanti dei lavoratori;

Carini dott. Gastone, Pantoli dott. Giuseppe, Belletti avv. Domenico e Baggioni Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Frisoni Virgilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1499)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 febbraio 1957.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Salerno.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Salerno, emanato in data 5 febbraio 1944, convalidato successivamente dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Lorenzo Ciotta;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 18 settembre 1956 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Salerno;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 24 ottobre 1956 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno n. 34 del 26 ottobre 1956 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo:

Banche	L.	2.982.057,88
Cassa	»	36.535,35
Debitori	»	2.289.030,52
Immobilizzi	»	1.100.924,70
Contributo Consocarni per rinuncia crediti di pari importo	»	930.080 —
	L.	7.338.628,45

Passivo:

Creditori	L.	4.063.703,16
Oneri d'esercizio:		
spese personale	»	1.441.972,19
altri oneri	»	1.832.953,10
	L.	7.338.628,45

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Salerno è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Salerno deliberato dal commissario liquidatore con il saldo a pareggio di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Salerno saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 20 febbraio 1957

L'Alto Commissario
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1338)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 febbraio 1957.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Prò.Ma.) di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia, emanato in data 21 agosto 1945, in applicazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del ragioniere Vincenzo Silingardi;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 15 settembre 1956 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Reggio Emilia;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia n. 16 del 19 ottobre 1956 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo:

Banche . . .	L. 1.764.788,66
Debitori . . .	» 2.100.574,04
Immobilizzi	» 676.970 —
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale . . .	» 601.791 —
	L. 5.144.123,70

Passivo:

Creditori	L. 2.072.940,34
Oneri d'esercizio:	
spese personale	» 1.801.458,06
altri oneri	» 1.269.725,30
	L. 5.144.123,70

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Reggio Emilia è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Reggio Emilia deliberato dal commissario liquidatore con il saldo a pareggio di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Reggio Emilia saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 21 febbraio 1957

L'Alto Commissario
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 633 del 6 marzo 1957 Revisione tariffe acquedotti

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 633 del 6 marzo 1957, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

1. — A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 366 del 17 aprile 1953, la Società Sviluppo Imprese Meridionali di Santa Teresa in Riva (Messina) è autorizzata ad applicare, a decorrere dalla stagione irrigatoria del corrente anno, il prezzo di L. 8,40 al mc. per la fornitura di acqua derivata dal torrente Agrò, oltre il 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

2. — A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 171 dell'11 maggio 1949, la ditta Vincenzo Giudice di Catania, concessionaria dell'Azienda Acquedottistica Acque del Cafaro, è autorizzata ad applicare, a decorrere dalla stagione irrigatoria del corrente anno, il sopraprezzo del 4600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

(1542)

Provvedimento n. 634 del 6 marzo 1957. Esenzione dal pagamento dei sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 634 del 6 marzo 1957 ha adottato la seguente decisione.

Esenzione dal pagamento dei sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sopraprezzi sulla energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (Cap. VIII, comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (Cap. VIII, paragrafo 6), n. 368 del 21 maggio 1953 (Cap. VIII) e n. 507 del 4 agosto 1955, il Comitato interministeriale dei prezzi, facendo seguito ai provvedimenti n. 542 del 29 febbraio, n. 567 del 14 giugno, n. 579 del 27 luglio e n. 600 del 30 ottobre 1956, ha deciso:

A) di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sopraprezzi sulle forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche nei confronti delle ditte utenti a fianco indicate:

1) *Azienda Municipalizzata Acqua Gas Elettricità di Imola*:
Ospedale Sanatoriale di Montecatone Imola.

2) *Società Jutificio e Canapificio di Piazzola sul Brenta (Padova)*:
Ditta Giacomino Meneghini di Piazzola sul Brenta (Padova).

3) *Impresa Elettrica Riccionese Riccione (Forlì)*:
Ditta Luigi Verni Cattolica (Forlì).

4) *Società Italcementi Bergamo*:
Società Linificio e Canapificio Nazionale per lo Stabilimento di Vaprio d'Adda (Milano).

5) *Società Italcementi Bergamo*:
Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), per lo Stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo).

6) *Società Elettrica Romagnola (Ravenna)*:
Società Frigorifica Ravennate, per lo stabilimento in Bagnacavallo (Ravenna).

7) *Società Generale Pugliese di Elettricità Bari*:
Ditta Angelantonio Cardone di Locorotondo (Bari).

B) di concedere l'esenzione parziale dal pagamento dei sopraprezzi di cui al Cap. VIII del citato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 ed al provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955, ai seguenti utenti, e con la decorrenza stabilita nel Cap. VIII del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, fissando nella misura appresso indicata il sopraprezzo da applicare:

1) *Società per azioni Cogne - Torino*:
Utente, per lo stabilimento di Imola, dell'Azienda Municipalizzata Acque Gas Elettricità di Imola: sopraprezzo L. 2,80 al kWh.

2) *Società Esercizi Riuniti Filovie di Perugia*:
Utente della Società Unione Esercizi Elettrici Roma: sopraprezzo L. 3,26 al kWh.

(1541)

Provvedimento n. 635 del 6 marzo 1957
Prezzi del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 635 del 6 marzo 1957, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEGLI ANTICRITTOGAMICI

1) A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 561 del 4 maggio 1956, sono stabiliti come segue i prezzi degli anticrittogamici a base di rame:

solfato di rame (titolo 98-99 %):
- mese di marzo 1957 . L. 16.000 al q.le
- mese di aprile 1957 . » 16.200 al q.le
- mese di maggio e seguenti » 16.400 al q.le

ossicloruro di rame (titolo garantito 16 % Cu) » 13.950 al q.le

I suddetti prezzi, che valgono anche per il prodotto eventualmente importato, s'intendono per qualsiasi quantitativo per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica ovvero franco porto o ai transiti di confine, escluso imballaggio da fatturare al costo se non fornito dall'acquirente.

2) E' confermata la facoltà, a favore degli agricoltori singoli od associati, di rifornirsi direttamente in fabbrica, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori ai 50 quintali.

I produttori di anticrittogamici dovranno applicare nelle suddette vendite prezzi non superiori a quelli indicati al precedente punto 1), con l'aggiunta al massimo del compenso di L. 100 al q.le previsto per il grossista.

3) Per le vendite al consumo sono confermati i compensi di distribuzione per q.le di:
L. 100 al grossista e di L. 400 al dettagliante.

Il compenso di L. 100 al quintale previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che, per l'intera campagna, non ritirino complessivamente dallo stesso fornitore un quantitativo di almeno q.li 500 di anticrittogamici (solfato di rame ed ossicloruro).

4) I Comitati provinciali dei prezzi dovranno stabilire i prezzi locali di vendita al consumo prendendo per base i prezzi all'origine come sopra determinati ed aggiungendo le seguenti maggiorazioni:
- imballaggio al costo, se non fornito dall'acquirente;
- imposta generale sull'entrata 5 % (una tantum);
- calo, nella misura dell'1 %;
- spese effettive di trasporto;
- compenso di distribuzione in ragione di:
  - L. 100 al q.le per il grossista;
  - L. 400 al q.le per il dettagliante come cifra massima non superabile neanche nella vendita di modesti quantitativi.

Nelle vendite di solfato di rame, in sacchi da 100 kg., il rivenditore dovrà applicare a favore del compratore un abbuono non inferiore a L. 100 per quintale.

I prezzi come sopra determinati si applicano per anticrittogamici di qualsiasi provenienza.

(1540)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro, relativa alla sistemazione della zona vico Casana, vico dell'Antica Accademia e via XXV Aprile.

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1957, n. 4603, è stata approvata, previa decisione sull'opposizione presentata e con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-centro, relativa alla zona: vico Casana, vico dell'Antica Accademia e via XXV Aprile, vistata in una planimetria in scala 1:500.

Per l'esecuzione della variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(1539)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Gian Carlo Simonini, nato a Castelvetro (Modena) il 17 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 25 settembre 1946 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1943-44.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1268, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1464)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Ente Maremma tosco-laziale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 317.954, l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Monte Argentario (Grosseto), di complessivi ettari 7.93.97, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta VIVARELLI Giovan Battista di Emilio, in virtù del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3859 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di vincolo di indisponibilità vengono rettificati come appresso:

Errata:
Ditta catastale: VIVARELLI Giovan Battista di Tommaso.

Corrige:
Ditta catastale: VIVARELLI Giovan Battista di Emilio.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, saranno emanati i provvedimenti previsti dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1485)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 5 dicembre 1956 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interess.				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 5-12-56	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.						
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.			
	Opera nazionale combattenti														
1	AGNETTI Giuseppe di Federico	18-12-52	3122	16-11-54	26	2- 2-55	2570/474	22- 1-57	2	238	2.540.000	165.000	Banco di Napoli	Sede di Roma	Roma
2	ALFANI Mariantonio fu Orazio	3-10-52	1645	30-10-54	82	9- 4-55	2572/476	22- 1-57	2	237	110.000	5.000	Id.	Id.	»
3	BARATTA Ettore fu Paolo	28-12-52	4188	16-11-54	26	2- 2-55	2573/477	22- 1-57	2	236	1.945.000	125.000	Id.	Id.	»
4	BARATTA Ettore fu Paolo	28-12-52	4189	16-11-54	26	2- 2-55	2574/478	22- 1-57	2	235	1.650.000	110.000	Id.	Id.	»
5	BARATTA Oreste fu Paolo	28-12-52	4190	16-11-54	26	2- 2-55	2575/479	22- 1-57	2	234	1.835.000	120.000	d.	Id.	»
6	BARATTA Secondo fu Paolo	28-12-52	4193	16-11-54	26	2- 2-55	2576/480	22- 1-57	2	233	1.975.000	130.000	Id.	Id.	»
7	BASSI Concettina fu Alfonso	29-11-52	2675	23- 3-54	143	25- 6-54	2577/481	22- 1-57	2	239	365.000	15.000	Id.	Id.	»
8	BRACALE Stefano fu Giuseppe	3-10-52	1647	8- 2-54	89	17- 4-54	2578/482	22- 1-57	2	232	635.000	10.000	Id.	Id.	»
9	BELLELLI Guglielmo fu Francesco	28-12-52	4196	8- 2-54	89	17- 4-54	2579/483	22- 1-57	2	231	2.975.000	45.000	Id.	Id.	»
10	COLONNA DI GALATRO Cecilia fu Andrea	3-10-52	1654	14- 9-54	280	6-12-54	2580/484	22- 1-57	2	230	6.835.000	280.000	Id.	Id.	»
11	COLONNA DI GALATRO Lorenzo fu Andrea	3-10-52	1655	30-10-54	82	9- 4-55	2581/485	22- 1-57	2	229	7.305.000	485.000	Id.	Id.	»
12	CONFORTI Antonio fu Carlo	28-12-52	4199	16-11-54	26	2- 2-55	2582/486	22- 1-57	2	228	4.795.000	315.000	Id.	Id.	»
13	CONFORTI Antonio fu Carlo	28-12-52	4200	11- 4-55	157	11- 7-55	2583/487	22- 1-57	2	227	3.550.000	320.000	Id.	Id.	»

Roma, 21 febbraio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N 59

Corso dei cambi dell'11 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA . . .	624,86	624,85	624,88	624,83	624,80	624,88	624.85	624,925	624,88	624,85
$ Can. . .	653,75	653.75	653 —	653.75	653,30	653,12	653.75	651,50	653,625	653,50
Fr. Sv. lib. . . .	145,66	145,65	145,65	145.63	145,65	145,66	145,57	145,68	145,68	145,68
Kr. D. . .	90,68	90,67	90.65	90,66	90,66	90,68	90.69	90,72	90,69	90,69
Kr. N.	88,04	88,03	88.06	88,03	88,075	88,04	88.03	88 —	88,04	88,03
Kr. Sv.	121,37	121,35	121.395	121.39	121,40	121,37	121.37	121,35	121,38	121,38
Fol.	164,94	164,935	164,945	164,94	164,95	164,94	164,94	165 —	164,95	164,94
Fr. B. . . .	12,51	12.51375	12.51125	12,51125	12,51	12,51	12.51375	12,52	12,51	12,5125
Fr. Fr. . .	178,38	178,39	178.40	178,39	178,35	178,37	178.39	178,48	178,38	178,40
Fr. Sv. acc.	143,45	143,425	143,45	143,47	143,43	143,45	143.46	143,37	143,46	143,42
Lst. .	1761,35	1761.45	1761,50	1761.25	1760,90	1761,37	1761 25	1760,50	1761,50	1761,25
Dm occ.	149,78	149.79	149.78	149,79	149,75	149,77	149 78	149,84	149,78	149,78
Scell. Aust. . . .	24,18	24,1775	24,1825	24,1825	24,165	24,18	24.1825	24,17	24,18	24,18

Media dei titoli dell'11 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,475
Id. 3,50 % 1902	57,60
Id. 5 % 1935 . . .	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) .	71,925
Id. 5 % (Ricostruzione) .	87,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,20
Id. 5 % 1936	95,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	81 —
Id. 5 % (Beni Esteri) . .	79,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) .	96,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,15
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1957

1 Dollaro USA .	624,84
1 Dollaro canadese	653,75
1 Franco svizzero lib.	145,60
1 Corona danese	90,675
1 Corona norvegese	88,03
1 Corona svedese	121,38
1 Fiorino olandese	164,94

1 Franco belga	12,512
100 Franchi francesi	178,39
1 Franco svizzero acc	143,465
1 Lira sterlina	1761,25
1 Marco germanico	149,785
1 Scell. aust. .	24,182

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2343/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 giugno 1937, n. 3162 R/Gab. con cui alla signora Pfeifer Luisa nata a Innsbruck il 19 gennaio 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Custazza;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 31 gennaio 1957 dalla predetta Custazza Luisa, in atto residente a Renon;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili. e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 14 giugno 1937, n. 3162, R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Custazza Luisa, nata a Innsbruck il 19 gennaio 1908, viene ripristinato nella forma tedesca di Pfeifer.

Il sindaco del comune di Renon provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V, delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 febbraio 1957

Il Vice Commissario per il Governo: MARCHIONE

(1510)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto in data 21 marzo 1955, n. 330.3/8358, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 ed al 30 novembre 1953;

Vista la proposta, in data 22 dicembre 1956, del prefetto di Catania, con la quale viene rappresentata l'opportunità di sostituire il presidente della Commissione, vice prefetto dottor Francesco Puglisi ed il segretario della Commissione stessa dott. Aldo De Filippo, trasferiti entrambi in altra sede;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Puglisi, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 ed al 30 novembre 1953, il vice prefetto ispettore dott. Francesco Dente.

In sostituzione del dott. Aldo De Filippo, è nominato segretario della predetta Commissione il dott. Nunzio Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Catania.

Roma, addì 2 marzo 1957

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, durante l'anno accademico 1957-58.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2°, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà, qui indicati:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1957-58.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino al L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o istituti superiori italiani dal 1° novembre 1951 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, divisione 4ª) non più tardi del 15 maggio 1957. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;

la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;

di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato· la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati nè altre me-

morie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1956-57.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, divisione 4ª), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 9.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2) e 3) di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (15 maggio 1957).

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite, dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero, una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: ROSSI

(1511)

Concorso a diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1957-58.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2°, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicate:

a) Facoltà di giurisprudenza, due borse;

b) Facoltà di scienze politiche, una borsa;

c) Facoltà di economia e commercio, due borse;

d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, due borse;

e) Facoltà di medicina e chirurgia, due borse;

f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, due borse;

g) Facoltà di ingegneria e di architettura, due borse;

h) Facoltà di agraria, due borse;

i) Facoltà di medicina veterinaria, due borse.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1957-58.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 250.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 300.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1951 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, divisione 4ª) non più tardi del 15 maggio 1957. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;

la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando.

Il candidato docrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quelle di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione negli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può esser conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1956-57.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore, divisione 4ª) a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 9.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2) e 3) di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (15 maggio 1957).

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero, una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: Rossi

(1512)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVIDENZA

Concorso per diciottomila posti in colonie marine e montane (estate 1957)

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine	posti 10.000
colonie montane	» 6.500

Sono, inoltre, previste colonie montane all'estero per posti 1500.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età; nelle colonie montane all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i dodici anni e non abbiano superato i tredici anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese o tedesca, in relazione al Paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) Coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 30 aprile 1957 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito mod. PR-60 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana in patria o all'estero) per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale di ruolo;

2) stato di famiglia;

3) certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati prima del 30 giugno 1949) rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

4) certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1956;

5) certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1957 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1956 se per via parenterale, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

6) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. PR-60 di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso.

L'immissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. PR-61, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. PR-61 dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (due camiciole da giorno, due mutande, due magliette intime, due paia di calzini, quattro fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo;

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammessi alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e almeno due paia di calzini di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie montane all'estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e due asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno, inoltre, essere forniti di una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio). Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. PR-61, debitamente completata nelle parti *A* e *B* e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dalle autorità competenti, viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene altresì fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità dei posti.

Roma, addì 6 marzo 1957

Il presidente: Gregorio NOTARIANNI

(1513)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali originali compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1954, indetto con decreto 13 aprile 1955;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui sopra:

Accardo dott. Alfredo	punti	53,518	su 100
Agostinelli dott. Giuliano	»	51,264	»
Richetti dott. Francesco	»	48,093	»
Sbarra dott. Giovanni	»	46,349	»
Barili dott. Donato	»	45,633	»
De Luca dott. Luigi	»	45,476	»
Catteruccia dott. Pietro	»	45,421	»
Ruffini dott. Giuseppe	»	44,758	»
Caranti dott. Vittorio	»	44,680	»
D'Ignazi dott. Tito	»	43,852	»
Venturelli dott. Mario	»	43,718	»
Bonelli dott. Vincenzo	»	43,511	»
Cafiero dott. Mariano	»	43,269	»
Mocini dott. Secondo	»	42,872	»
Pacifici dott. Lodovico	»	42,472	»
Crisanti dott. Giovanni	»	42,433	»
Vecchione dott. Fernando	punti	42,016	su 100
Barbabella dott. Vincenzo	»	41,900	»
Secchi dott. Aurelio	»	41,406	»
Romiti dott Carlo	»	41,397	»
Ruspantini dott. Benito	»	41,075	»
Scipioni dott. Dante	»	41,000	»
Sghedoni dott. Orlando	»	40,951	»
De Simoni dott. Giovanni	»	40,750	»
Cari dott. Orfeo	»	40,630	»
Beccari dott. Alfredo	»	40,515	»
Pieramanti dott. Mario	»	40,000	»
Ceci dott. Arcangelo	»	39,250	»
Ioele dott. Antonio	»	38,500	»
Nardini dott. Valter	»	38,250	»
Lauri dott. Vincenzo	»	38,000	»
Giovannelli dott. Alberto	»	37,900	»
Ruzzi dott. Domenico	»	36,718	»
Puri dott. Augusto	»	36,500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 11 febbraio 1957

Il prefetto JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto pari numero in data 11 corrente mese con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954, indetto con decreto 13 aprile 1955;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande degli interessati circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti elencati in ordine di graduatoria sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Accardo dott. Alfredo: consorzio Fabrica di Roma-Carbognano-e-Corchiano;

2) Agostinelli dott. Giuliano: consorzio Vasanello-Bomarzo e Gallese.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 12 febbraio 1957

Il prefetto: JOANNIN

(1296)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 13211/Div. San. in data 30 dicembre 1954, con il quale vennero poste a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1954;

Visto il decreto n. 49819/Div. 3/san. in data 22 novembre 1956, con il quale furono ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 22839/Div. 3/san. in data 4 giugno 1956;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1954:

1. Orsini dott. Giuseppe	punti	59,8125	su 100
2. Roggero dott. Michele	»	57,5562	»
3. Fasciolo dott. Franco	»	55,7943	»
4. Godino dott. Benvenuto	»	55,4375	»
5. Bagnasco dott. Cesare	»	54,3312	»
6. Imarisio dott. Remo	»	54,1831	»
7. Ragni dott. Guglielmo	»	53,1375	»
8. Gervino dott. Giuseppe	»	52,4125	»
9. Crotti dott. Mario	»	51,9062	»
10. Cametti dott. Adolfo	»	51,9000	»
11. Ghida dott. Franco	»	51,6562	»
12. Varvelli dott. Mario	»	51,0500	»
13. Wagner dott. Ivan	»	50,8250	»
14. Rossi dott. Luigi	»	50,6375	»
15. Gavotti dott. Emilio	»	50,2500	»
16. Monti dott. Vittorio	»	50,2312	»
17. Bertolino dott. Andrea	»	50,1687	»
18. Ragni dott. Mario	»	49,0375	»
19. Peggiani dott. Reneo	»	48,8250	»
20. Grassi dott. Elio	»	48,1000	»
21. Gario dott. Luciano	»	47,4687	»
22. Moschini dott. Egidio	»	47,4187	»
23. Corradini dott. Carlo	»	46,6250	»
24. Barbero dott. Ennio Carlo	»	46,5375	»
25. Tappari dott. Antonio	»	46,3062	»
26. Mangonè dott. Renzo	»	46,0687	»
27. Magnani dott. Gerolamo	»	46,0000	»
28. Massaglia dott. Emilio	»	45,8750	»
29. Romagnoli dott. Felice	»	45,6812	»
30. Banchini dott. Giuseppe	»	45,0125	»
31. Brocardo dott. Oreste	»	44,4000	»
32. Dellavalle dott. Pietro	»	44,2812	»
33. Bigliani dott. Luciano	»	44,0000	»
34. Rosaschino dott. Filippo	»	43,9000	»
35. Setti dott. Francesco	»	43,5000	»
36. Benvenuti dott. Riccardo	»	42,8675	»
37. Curone dott. Carlo	»	42,8250	»
38. Rivellini dott. Pietro	»	42,5937	»
39. Grillo dott. Antonio	»	42,5062	»
40. Garesio dott. Giacomo	»	42,5062	»
41. Filipponi dott. Venanzio	»	42,5000	»
42. Omodei dott. Luciano	»	42,5000	»
43. Rozzi dott. Luciano	»	42,3375	»
44. Guarnieri dott. Pietro	»	42,2750	»
45. Crini dott. Nello	»	42,0000	»
46. Sghedoni dott. Orlando	»	41,8062	»
47. Tognetti dott. Emilio	punti	41,5000	su 100
48. Mairo dott. Giuseppe	»	41,5000	»
49. Masini dott. Gianpiero	»	41,4000	»
50. Rossi dott. Amilcare	»	41,3625	»
51. Leporati dott. Luciano	»	41,0125	»
52. Bellone dott. Francesco	»	41,0000	»
53. Mattavelli dott. Franco	»	40,6250	»
54. Ambrosini dott. Silvio	»	40,1625	»
55. Ceccato dott. Giusto	»	39,9500	»
56. Brega dott. Angelo	»	39,5000	»
57. Taborelli dott. Giusto	»	39,0000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 5 febbraio 1957

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 13211/Div. San. in data 30 dicembre 1954, con il quale vennero poste a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1954;

Visto il decreto prefettizio n. 6446/Div. 3/san. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Orsini dott. Giuseppe: Castelnuovo Scrivia (consorzio);
Roggero dott. Michele: Alfiano Natta (consorzio);
Fasciolo dott. Franco: Visone (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 5 febbraio 1957

Il prefetto ADAMI

(1455)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.